



PARERE MOTIVATO

n. 78 - VFSA in data 28 settembre 2020

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale – Variante n. 4 al Piano degli Interventi – Comune di Moriago della Battaglia (TV).**

Codice Uff. 10114

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

VISTA la Scheda di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale trasmessa via PEC e acquisita al protocollo regionale n. 324057 del 14/08/2020, presentata dal Comune di Moriago della Battaglia (TV), con istanza di iniziativa pubblica, con relativa documentazione allegata.

ESAMINATA la scheda di cui sopra conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Moriago della Battaglia (TV), risulta riconducibile alla tipologia "*Varianti al PAT o al PI conseguenti a modifiche o correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità*" e prevede la modifica del grado di protezione da 3 a 4 dell'edificio di cui alla scheda n. 524 del vigente PI.

VISTO il D.C.C. di Moriago della Battaglia n. 22 del 27/07/2020

VISTA la dichiarazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore.

VISTA la dichiarazione sui vincoli a cui è sottoposta la trasformazione.

DATO ATTO che le dichiarazioni contenute nella scheda suddetta potranno essere oggetto di successive verifiche tese a confermarne la veridicità.

VISTI i potenziali effetti presenti, futuri, permanenti e temporanei sull'ambiente che interessano le matrici ambientali in modo non significativo e mitigabile.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la VINCA n. VFSA_50/2020, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

PRESO ATTO dell'attestazione motivata di sostenibilità ambientale.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 del 25/07/2019.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS
DÀ ATTO CHE**

La Variante n. 4 al Piano degli Interventi – Comune di Moriago della Battaglia (TV) non comporta effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, subordinatamente al recepimento degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:

- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss. mm. ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/97 e ss. mm. ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

C. Soccorso

Il presente parere si compone di n. 2 pagine